

GIUDICI NAZIONALI E LA NORMATIVA UE IN TEMA DI ACQUE - FOCUS SULL'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Workshop *online* organizzato da ERA

QUALE E IL RUOLO DI UN GIUDICE NAZIONALE NEI CONTENZIOSI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE? I RINVII PREGIUDIZIALI

22 novembre 2022

Relatore:

Daniele FRANZONE, Senior Expert - former official della Commissione europea - Direzione generale 'Ambiente' - unità 'Compliance and Better Regulation'



Questo programma è stato realizzato con il sostegno finanziario del programma "Cooperazione con i giudici nazionali nel campo del diritto ambientale" dell'Unione Europea.

I-. I giudici nazionali: giudici di diritto ordinario per l'attuazione del diritto UE

1-. I giudici nazionali sono “*giudici di diritto ordinario*”¹ per l'attuazione del diritto UE, che è stato riconosciuto dalla Corte quale ordinamento giuridico autonomo e distinto. Questo si compone:

dei trattati (diritto primario),

del diritto derivato - e cioè gli atti giuridici vincolanti adottati dalle istituzioni e degli organi dell'Unione nel rispetto delle procedure previste -

e dei trattati internazionali, cui l'UE stessa è parte contraente. Per l'ambiente la Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 assume un ruolo fondamentale, specie sotto il profilo dell'accesso alla tutela giurisdizionale.

2-. Elemento essenziale di uno stato di diritto (principio cardine dell'UE) è la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dal diritto UE. Nel diritto primario è, infatti previsto, all'articolo 19 (1) TUE l'obbligo degli Stati membri di stabilire “*i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione*” e, correlativamente all'articolo 47 (1) della Carta, il diritto per “*ogni persona, i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice*”.

3-. La tutela giurisdizionale effettiva postula l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, e cioè l'applicazione identica delle stesse regole qualunque sia, nel territorio dell'UE, il giudice adito.

I trattati attribuiscono alla Corte UE - e a lei sola - il ruolo di interpretare il diritto UE in modo vincolante per le istituzioni e per le autorità degli Stati membri e di pronunciarsi sulla validità degli atti delle istituzioni e degli organi dell'Unione. In tal modo è garantita l'interpretazione uniforme.

4-. Il diritto dell'ambiente dell'UE è composto dagli atti legislativi, specie direttive, adottati per perseguire gli obiettivi dell'articolo 191 del trattato TFUE e dai trattati internazionali cui l'UE è parte contraente, specie la convenzione di Aarhus.

Le direttive creano una serie di obblighi che le autorità competenti degli Stati membri devono rispettare e, a tal fine, queste devono adottare importanti categorie di decisioni e atti. Rilevano anche le omissioni, e cioè la mancata adozione da parte di queste autorità di decisioni e atti cui sono tenute.

Per essere più concreti questi obblighi per le autorità pubbliche possono consistere nel:

- rispettare obblighi vincolanti di qualità ambientale, quale obiettivi di buona qualità per le acque superficiali e sotterranee (art. 4 della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE));
- monitorare lo stato dell'ambiente, quale l'obbligo di monitorare le acque di balneazione (art. 3 direttiva acque di balneazione (2006/7/CE));
- predisporre piani e programmi per ridurre l'inquinamento, quale l'obbligo di predisporre piani di gestione dei bacini idrografici (art. 4 della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE));
- concedere o rifiutare una previa autorizzazione per l'esercizio di una specifica attività;
- concedere o rifiutare una previa valutazione ambientale per il rilascio delle autorizzazioni di piani (VAS - valutazione ambientale strategica) o progetti (VIA - valutazione d'impatto ambientale).

1 Corte di Giustizia UE, Parere 1/2009, EU:C:2011:123, punto 80.

Questi obblighi presuppongono la trasposizione delle direttive negli ordinamenti giuridici nazionali mediante atti legislativi e regolamentari generali, nonché decisioni individuali ed atti delle autorità pubbliche².

5-. Più di altri settori, l'ambiente si caratterizza per la particolarità di costituire un interesse pubblico generale e diffuso, e cioè un interesse generico ed indifferenziato di un gran numero di persone. L'interesse per una buona qualità dell'aria o delle acque di balneazione può essere presente in larghi strati di popolazione, senza per questo assurgere ad interesse o diritto specifico che un soggetto può far valere davanti ad organi giurisdizionali.

6-. Pertanto, è importante individuare gli obblighi incombenti alle autorità pubbliche che fanno sorgere in capo alle persone fisiche e alle loro associazioni, specie ONG ambientaliste, diritti sostanziali e procedurali che gli organi giurisdizionali devono tutelare.

In generale i diritti procedurali sono collegati alla partecipazione del pubblico, e cioè modalità pratiche con cui un'autorità informa il pubblico di un progetto di decisione, riceve osservazioni, ne tiene conto ed annuncia pubblicamente la sua decisione finale. La convenzione di Aarhus prevede la partecipazione del pubblico specie per l'elaborazione di decisioni su attività specifiche (art. 6), di piani e programmi in materia ambientale (art. 7) e di regolamenti di attuazione o strumenti normativi giuridicamente vincolanti di applicazione generale (articolo 8). Direttive UE contengono obblighi di partecipazione del pubblico sia per tradurre nel diritto UE la convenzione di Aarhus sia per volontà del legislatore UE.

Per via d'interpretazione, la Corte ha riconosciuto che atti di diritto derivato UE in materia ambientale conferiscono diritti sostanziali alle persone fisiche e alle loro associazioni. Nella sentenza *Janecek* ³ la Corte ha dichiarato che *“in tutti i casi in cui l'inosservanza dei provvedimenti imposti dalle direttive sulla qualità dell'aria e a quella dell'acqua potabile, e che mirano a tutelare la sanità pubblica, possa mettere in pericolo la salute delle persone, queste ultime devono poter invocare le norme di ordine pubblico che contengono”*. In tal modo la Corte ha riconosciuto come diritto sostanziale il diritto alla tutela della salute mediante la legislazione ambientale UE. Quest'approccio vale anche per il diritto di proprietà ed il connesso danno patrimoniale derivante da una decisione, atto od omissione di una pubblica autorità. Inoltre, un singolo o persona giuridica può vedersi riconosciuto il diritto di usare l'ambiente per una specifica attività economica o senza scopo di lucro, quale una licenza di pesca in determinate acque. In quest'ultimo caso la Corte ha riconosciuto la legittimazione attiva al titolare dell'autorizzazione ⁴.

La Corte ha completato questo principio riconoscendo che *“sarebbe incompatibile con l'effetto vincolante che l'articolo 288 TFUE riconosce alla direttiva di escludere, in linea di*

2 In genere negli Stati membri le competenze tra i differenti organi sono così ripartite:

- Parlamento che adotta la legislazione primaria (patologia: adottata in ritardo, incompleta o non conforme agli atti da trasporre);
- Ministro che adotta gli atti regolamentari o di esecuzione (patologia: non adottati o in ritardo, incompleti o non conformi);
- Governo o dipartimenti governativi che adottano piani o programmi, schemi per prelievi autorizzazioni, assicurano l'*enforcement* (patologia: piani non adottati, in ritardo o inadeguati, sprovvisti delle prelievi valutazioni richieste ovvero valutazioni poco solide, mancata azione di fronte a violazioni);
- Governi locali o organi specializzati che adottano piani o programmi, procedono a monitoring, danno autorizzazioni, assicurano l'*enforcement* a livello locale (patologia: piani non adottati, in ritardo o inadeguati, sprovvisti delle prelievi valutazioni richieste ovvero valutazioni poco solide, mancato o inadeguato monitoring, mancata azione di fronte a violazioni).

3 Corte di giustizia, sentenza del 25 luglio 2008, Causa C-237/07, *Janecek*, punto 38.

4 Corte di giustizia, sentenza del 1 giugno 2017, Causa C-529/15, *Folk*, punti 46 a 48.

principio, che l'obbligo da essa imposto possa essere fatto valere dalle persone interessate; in particolare nei casi in cui il legislatore dell'Unione imponga agli Stati membri, mediante direttiva, di adottare un determinato comportamento, l'effetto utile dell'atto sarebbe attenuato se ai singoli fosse precluso di valersene in giudizio ed ai giudici nazionali di prenderlo in considerazione in quanto elemento del diritto dell'Unione". La Corte ha quindi dedotto che *"quantomeno le persone fisiche o giuridiche direttamente interessate da una violazione delle disposizioni di una direttiva in materia ambientale devono poter esigere dalle autorità competenti, se del caso in sede giurisdizionale, il rispetto degli obblighi di cui trattasi"*⁵. Questa giurisprudenza ha una lunga tradizione; infatti, sulla base dei nostri dati, è stata formulata per la prima volta nella sentenza del 1 febbraio 1977 (causa C-51/76, *Verbond van Nederlandse Ondernemingen*, punti 22 a 24) e confermata nella sentenza del 24 ottobre 1996 (causa C-72/95, *Kraaijeveld*, punti 55-56). Si tratta quindi di giurisprudenza ben anteriore alla Convenzione di Aarhus e ai suoi negoziati.

7-. Soltanto in rari casi, atti di diritto derivato definiscono espressamente la legittimazione ad agire per adire organi giurisdizionali ed identificano taluni possibili motivi per agire⁶. La *"normalità"* consiste nell'assenza di norme su possibili azioni e sulla legittimazione ad agire. Di qui il ruolo essenziale del giudice adito e della Corte di giustizia che, attraverso domande di interpretazione pregiudiziale, ha riconosciuto, per via interpretativa, una legittimazione ad agire, laddove le direttive non contenevano nessuna norma.

II-. Il giudice nazionale e i rinvii pregiudiziali per l'interpretazione o la validità di un atto giuridico dell'Unione

8-. Analizziamo le situazioni in cui il giudice nazionale può essere adito per controversie in materia ambientale dove è questione di diritto dell'Unione. A nostro parere, distinguiamo

Private enforcement : 1) Litigi contro decisioni, atti od omissioni di pubbliche autorità da parte di soggetti privati;
2) Litigi tra soggetti privati;

Public enforcement : 1) Azioni penali;
2) Litigi tra pubbliche autorità in merito a comportamenti, decisioni, atti od omissioni di una pubblica autorità.

9-. La tutela giurisdizionale effettiva ed il conseguente principio d'interpretazione e di applicazione uniforme del diritto dell'Unione presuppongono che il giudice nazionale adito possa o debba sottoporre alla Corte di Giustizia questioni sulla validità o sull'interpretazione dei trattati, degli atti delle istituzioni e degli organi dell'Unione (articolo 267 TFUE).

Si tratta di una procedura incidentale e non contenziosa, la cui funzione essenziale è di realizzare, attraverso il dialogo diretto "da giudice a giudice", una interpretazione e quindi una applicazione del diritto dell'Unione europea uniforme in tutti i Paesi membri, in modo che esso abbia ovunque la stessa efficacia. La Corte, tuttavia, esercitando la sua competenza ad interpretare il diritto dell'Unione attraverso il rinvio pregiudiziale, svolge in maniera indiretta **un controllo sulla compatibilità delle norme nazionali con il diritto**

⁵ Da ultimo, Corte di giustizia, sentenza del 28 maggio 2020, Causa C-535/18, punti da 121 a 123.

⁶ Prevedono espressamente una legittimazione ad agire l'art. 11 della direttiva VIA (2011/92), l'art. 25 della direttiva sulle emissioni industriali (2010/75), l'art. 23 della direttiva Seveso (2012/18/UE), l'art. 13 della direttiva sulla responsabilità ambientale (2004/35).

dell'Unione (sentenza *Van Gend en Loos*, 1963). Una seconda funzione, non meno importante, consiste nel **completare il sistema di controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti dell'Unione**. Il rinvio pregiudiziale di validità rientra a pieno titolo nell'esercizio della funzione di controllo giurisdizionale sugli atti dell'Unione devoluta alla Corte e completa il sistema dei rimedi giurisdizionali predisposti dall'Unione (azione di annullamento; eccezione di invalidità; azione di responsabilità).

Il rinvio pregiudiziale in interpretazione può riguardare i trattati e gli atti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, mentre il rinvio pregiudiziale di validità soltanto questi ultimi.

10-. Secondo una costante giurisprudenza, l'articolo 267 TFUE istituisce una procedura di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici degli Stati membri. Tale procedura è fondata su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte. Qualsiasi valutazione dei fatti di causa rientra **nella competenza del giudice nazionale**, cui spetta valutare, alla luce delle particolarità del caso, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. **La Corte è unicamente legittimata** a pronunciarsi sull'interpretazione o sulla validità di un atto giuridico dell'Unione sulla scorta dei fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale.

Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell'Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l'interpretazione o l'esame di validità richiesto relativamente ad una norma dell'Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte.

E' stato talvolta sostenuto davanti alla Corte che la lite di cui al procedimento principale è simulata e costruita e le questioni pregiudiziali sono ipotetiche. La risposta della Corte è sempre stata che spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che si assume la responsabilità dell'emananda decisione, valutare sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Pertanto, se le questioni sollevate vertono sull'interpretazione o sulla validità di una norma giuridica dell'Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire.

11-. La Corte non è competente, ai sensi dell'art. 267 TFUE, ad applicare la norma di diritto dell'Unione ad una determinata controversia, e, quindi, a qualificare una disposizione nazionale alla luce di tale norma. Tuttavia, nell'ambito della collaborazione giudiziaria instaurata dal detto articolo, sulla base del contenuto del fascicolo, essa può fornire al giudice nazionale gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario che possono essergli utili per la valutazione degli effetti di detta disposizione.

12-. E' possibile che il giudice nazionale adito debba fare applicazione di un atto delle istituzioni o degli organi dell'Unione, sia in quanto debba applicare un atto nazionale che si basa su un atto dell'Unione sia in quanto debba applicare direttamente un atto dell'Unione. Ora, non è consentito al giudice nazionale dichiarare l'invalidità o anche semplicemente disapplicare un atto dell'Unione. **Soltanto la Corte di Giustizia**, adita dal giudice nell'ambito dell'art. 267 TFUE, può pronunciarsi sulla **validità di un atto**: è una conseguenza dell'applicazione uniforme del diritto UE.

Il giudice nazionale deve indicare quali siano a suo parere le ragioni dell'invalidità. Quando la Corte si pronuncia nel senso della validità dell'atto dell'Unione, l'effetto è strettamente

limitato al caso di specie e ai motivi specifici della censura. Ciò lascia inalterata la possibilità di contestare la legittimità dell'atto in un momento successivo per motivi diversi. Quando, invece, la Corte si pronuncia nel senso dell'invalidità dell'atto, si produce lo stesso effetto di una sentenza di annullamento ex art. 263 TFUE, dunque l'effetto della cosa giudicata sia formale che sostanziale (sentenza *ICC*, 1980). Per analogia con l'art. 266 TFUE, le istituzioni competenti dovranno prendere i provvedimenti che la sentenza comporta.

Questa procedura è applicabile non soltanto per direttive o regolamenti UE, ma anche in relazione ad un atto sussidiario adottato a livello dell'UE. L'ultimo esempio a noi noto in materia di ambiente è costituito dalla sentenza del 19 ottobre 2017, causa C-281/16 che verte sulla validità della decisione di esecuzione della Commissione, che adotta l'ottavo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica ⁷.

I principi enucleati in precedenza sono applicabili.

13-. La sentenza interpretativa della Corte pronunciata su rinvio pregiudiziale: a) Vincola il giudice a quo, tenuto ad applicare la norma dell'Unione come interpretata dalla Corte; b) Gli altri giudici e le amministrazioni nazionali devono applicare le norme così come interpretate dalla Corte, salva sempre la possibilità di un ulteriore rinvio pregiudiziale finalizzato a sollecitare un ripensamento della Corte sulla base di nuovi elementi (sentenza *Pretore di Saló* 1987) o ad ottenere un chiarimento sulla precedente pronuncia resa (sentenza *Van Damme*, 1996); c) Obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure idonee ad adeguare il proprio ordinamento alla norma come interpretata dalla Corte, pena la violazione del principio di leale cooperazione e conseguente obbligo di risarcire i danni.

Le sentenze rese dalla Corte a seguito di rinvio pregiudiziale hanno efficacia *ex tunc*, in quanto la pronuncia definisce la portata della norma dell'Unione così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. L'efficacia della sentenza si estende quindi anche a rapporti sorti in epoca precedente alla sentenza stessa, purché non esauriti (sentenza *Edis c. Ministero Finanze*, 1998). In casi eccezionali la Corte può disporre che la sua sentenza produca efficacia *ex nunc*; ricorre a tale possibilità solo in presenza delle seguenti circostanze: a) Rischio di gravi ripercussioni economiche dovute all'elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa nazionale fino ad allora ritenuta valida; b) Un comportamento non conforme alla normativa dell'Unione dovuto ad una obiettiva e rilevante incertezza sulla portata delle disposizioni dell'Unione. Sono fatti salvi i diritti delle parti del processo a quo e di coloro che prima della data della sentenza della Corte abbiano esperito un'azione giurisdizionale oppure proposto un ricorso equivalente in ambito nazionale.⁸

⁷ Decisione di esecuzione (UE)2015/72 della Commissione del 3 dicembre 2014, che adotta l'ottavo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU 2015, L 18, pag. 385).

⁸ Quando la violazione del diritto ambientale dell'Unione renda necessario l'annullamento di atti regolamentari nazionali da parte del giudice nazionale, per evitare vuoti legislativi ed effetti indesiderati sull'ambiente, la Corte ha riconosciuto al giudice nazionale il potere di limitare gli effetti giuridici sull'annullamento, a condizione che tale limitazione sia necessaria alla luce di considerazioni connesse alla tutela dell'ambiente. Vedi sentenza del 28 febbraio 2012, causa C-41/11, *Inter-Environnement Wallonie*, EU:C:2012:103 e sentenza del 28 giugno 2016, causa C-379/15, *Association France Nature Environnement*, EU:C:2016:603.

14-. Gli aspetti sin qui tracciati hanno una portata generale e si applicano, quindi, alla normativa UE in materia di acque.

Consapevole delle altre sessioni di questo workshop, non si tratteranno nuovamente aspetti oggetto di una presentazione specifica. Ci preme soltanto sottolineare quanto i rinvii pregiudiziali abbiano contribuito a chiarire la portata ed il contenuto delle direttive adottate in materia, in particolare la direttiva quadro 2000/60.

Ci limiteremo a due esempi illustrati dalla sentenza del 1 luglio 2015 causa C-461/13, *Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV*, EU:C:2015:433 e dalla sentenza *Folk*.

La causa *Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV*

15-. Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 2000/60, scopo di detta direttiva è quello di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri che ne sono direttamente dipendenti. Pertanto, lo scopo ultimo della direttiva 2000/60 consiste nel conseguire, mediante un'azione coordinata, il "buono stato" di tutte le acque dell'Unione in vista del 2015.

16-. Gli obiettivi ambientali che gli Stati membri sono tenuti a conseguire sono precisati dall'articolo 4, paragrafo 1, che impone agli Stati membri due obiettivi distinti, pur se legati, l'obbligo di impedire il deterioramento delle acque e l'obbligo del loro miglioramento. Questi obblighi si prefiggono di realizzare gli obiettivi qualitativi ricercati dal legislatore dell'Unione, e cioè il mantenimento o il ripristino di un buono stato, di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico delle acque. A tal fine, la direttiva prevede una serie di disposizioni, specie quelle degli articoli 3, 5, 8, 11 e 13 e dell'allegato V, che prevedono, un processo complesso articolato su più fasi disciplinate in modo dettagliato.

La Corte ne ha dedotto che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), non si limita ad enunciare, in termini di formulazione programmatica, meri obiettivi di pianificazione di gestione, ma produce effetti vincolanti.

Inoltre, la Corte ha precisato che si è in presenza di un "*deterioramento dello stato*" di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell'art. 4(1) a, sub i), della direttiva, quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità ai sensi dell'allegato V di detta direttiva si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale. Tuttavia, se l'elemento di qualità di cui trattasi, ai sensi di tale allegato, si trova già nella classe più bassa, qualunque deterioramento di detto elemento costituisce un «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale ai sensi di tale articolo art. 4(1) a, sub i).

17-. Grazie ad un rinvio pregiudiziale, la Corte ha potuto chiarire due aspetti fondamentali che non erano pacifici: il carattere vincolante dell'art. 4 (1) e la nozione di deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale. Giova inoltre ricordare che proprio il riconoscimento di tale carattere vincolante ha consentito alla Corte di riconoscere la legittimazione ad agire a ricorrenti del procedimento principale⁹, fruitori di pozzi per attingere acqua ad uso domestico, pozzi la cui acqua rischiava di essere contaminata dall'opera pubblica contestata. Ora, secondo il diritto tedesco, i fruitori dei pozzi non godevano di legittimazione attiva per adire il giudice.

9 Corte di giustizia, sentenza del 28 maggio 2020, Causa C-535/18, punti 125 a 133.

La causa *Folk*

18-. Una società gestisce una centrale idroelettrica sul fiume Mürz, in Austria, centrale autorizzata con decisione del 20 agosto 1998 ed entrata in funzione nel 2002.

Secondo il ricorrente nel procedimento principale - titolare di una licenza di pesca su un tratto di tale fiume di circa 12 km a valle della briglia, la gestione di tale centrale provocherebbe gravi danni all'ambiente che comprometterebbero la riproduzione naturale dei pesci causando una sovramortalità per i medesimi per lunghi tratti del fiume Mürz. Infatti, fluttuazioni brevi ma significative del livello del corso d'acqua determinerebbero la rapida essiccazione di talune aree bagnate dal fiume, in modo che novellame e pesci di piccola taglia rimarrebbero prigionieri delle zone acquifere rimaste separate dalle acque correnti, senza poterle raggiungere. Tali ripetute fluttuazioni pregiudicherebbero un tratto di fiume relativamente lungo e sarebbero imputabili, da una parte, all'assenza di un canale di bypass presso la centrale e, dall'altra, alle sue modalità di funzionamento. Ne deriverebbe un danno ambientale ai sensi dell'art. 2(1), lettera b) della direttiva 2004/35.

Per il giudice nazionale la gestione della centrale idroelettrica era stata autorizzata con una decisione conforme alla disciplina austriaca delle acque e contenente prescrizioni relative al quantitativo d'acqua residuo. Il danno lamentato dal sig. Folk sarebbe pertanto coperto da tale decisione in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della legge federale sulla responsabilità ambientale. Conseguentemente, il danno de quo non potrebbe essere qualificato come danno ambientale ai sensi di tale disposizione.

19-. Il giudice d'appello ha sottoposto più domande alla Corte, chiedendo tra l'altro se la direttiva 2004/35, specie l'art. 2 (1), lettera b), debba essere interpretata nel senso che osta ad una disposizione di diritto nazionale, la quale escluda che il danno incidente in modo sensibilmente negativo sullo stato ecologico, chimico o quantitativo, oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, possa essere qualificato come "*danno ambientale*" allorché sia coperto da un'autorizzazione rilasciata in applicazione del diritto nazionale.

20-. La Corte nota che l'articolo 2 della direttiva 2004/35 non prevede, riguardo ai danni coperti da un'autorizzazione, alcuna deroga generale idonea a sottrarli alla nozione di "danni ambientali". Prevede esclusivamente una deroga riguardante l'impatto negativo cui si applica l'articolo 4 (7) della direttiva 2000/60¹⁰. Ora, questa deroga presuppone che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 7, lettere da a) a d), della stessa direttiva. Ne deriva che gli Stati membri devono negare l'autorizzazione ai progetti idonei a provocare un deterioramento dello stato delle masse d'acqua, salvo ritenere che tali progetti rientrino nell'ambito della deroga che riguarda ogni ipotesi di degrado delle masse d'acqua (e non solo i progetti soggetti ad autorizzazione) e prevede i casi in cui, a fronte di tale degrado, gli Stati membri sono tuttavia dispensati dall'intervenire.

Tali osservazioni valgono in particolare nella controversia principale in cui l'autorizzazione è anteriore alla direttiva 2000/60 e la sua concessione non era pertanto subordinata, all'epoca,

¹⁰ Questa disposizione prevede che gli Stati membri non commettono una violazione della direttiva qualora il fatto di non ripristinare il buono stato di un corpo idrico sotterraneo, il buono stato ecologico o, eventualmente, il buon potenziale ecologico dello stesso, oppure di non impedire il deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale o sotterraneo, derivi da nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale ovvero dalle alterazioni del livello del corpo idrico sotterraneo. Nessuna violazione può del pari essere contestata agli Stati membri allorché l'incapacità di impedire il deterioramento da un stato elevato ad un buono stato del corpo idrico superficiale derivi da nuove attività sostenibili di sviluppo umano.

all'osservanza dei quattro criteri cumulativi di cui all'articolo 4 (7). Inoltre, dagli atti sottoposti alla Corte risulta che le fluttuazioni del livello del corso d'acqua, cui è stata imputata la sovramortalità dei pesci, deriverebbero dal normale funzionamento dell'impianto autorizzato.

La Corte conclude che l'art. 2 (1), lettera b) della direttiva 2004/35 dev'essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione del diritto nazionale che escluda, in via generale e automatica, che il danno idoneo a incidere in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico o quantitativo, oppure sul potenziale ecologico delle acque di cui trattasi, sia qualificato come «danno ambientale», per il solo fatto di essere coperto da un'autorizzazione rilasciata conformemente al diritto nazionale medesimo.

22-. La Corte precisa poi che incombe alle autorità nazionali competenti ad autorizzare un progetto l'obbligo di controllare che le condizioni enumerate all'art. 4 (7), lettere da a) a d), della direttiva 2000/60 siano soddisfatte prima del rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo un eventuale controllo giurisdizionale. Per contro, il diritto dell'Unione non obbliga affatto i giudici nazionali a sostituirsi all'autorità competente esaminando d'ufficio il ricorrere di tali condizioni quando tale autorità abbia proceduto al rilascio dell'autorizzazione senza aver proceduto all'effettuazione dell'esame medesimo.

23-. Emerge da questi esempi quanto l'applicazione della direttiva quadro sulle acque – come altri settori del diritto UE - debba all'interpretazione fornita dalla Corte grazie ai rinvii pregiudiziali. Pertanto, il ricorso a questo strumento da parte dei giudici nazionali può contribuire in modo importante ad un miglioramento della protezione dell'ambiente nell'Unione.